

INFORMATIVA TARES 2013

**COMUNE DI SANSEPOLCRO
PROV. DI AREZZO**

**Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(testo aggiornato al Decreto Legge n.35/2013)**



N.B. ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNO 2013 la TARES viene applicata tenendo conto anche delle NORME TRANSITORIE stabilite con Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria"

1) RIFERIMENTI NORMATIVI :

- **DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N. 201** (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)
Art.14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

- **DECRETO LEGGE N. 35 DEL 8 APRILE 2013** disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 14 MAGGIO 2013 - G.U. N. 116 DEL 20/05/2013. APPROVAZIONE DEL MODELLO DI BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE CONCERNENTE IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO** comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

- **AGENZIA ENTRATE - CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON MODELLO F/24 - RISOLUZIONE N.37/E del 27 maggio 2013**

2) NORME TRANSITORIE 2013 :

Sintesi delle norme transitorie previste dal :

DL n. 35 del 8 aprile 2013 disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

- 1) **(norma definitiva) SOPPRESSIONE TARSU/TIA/ECA AL 31.12.2012** - resta ferma la soppressione tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza a decorrere dal 1° gennaio 2013
- 2) **(norma definitiva) ISTITUZIONE TARES DAL 01.01.2013** - pertanto vanno adottati tutti gli atti istitutivi del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2013

- 3) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 4) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 5) **ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO**
- 6) **MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 7) **NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'** - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 8) **NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI** - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 9) **I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

3) PRINCIPALI NOVITÀ

Le principali novità della **TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi)** sono :

- **per l'anno 2013 i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Equitalia)**
- **dall'anno 2014 il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune (per tares tributo).**
- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,
- **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili** (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)
Per l'anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di **0,30 euro al mq** che viene versata direttamente allo stato, unitamente all'ultima rata, con bollettino di **C/C postale dedicato o con modello F/24**
- **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili** (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)
Dall'anno 2014 alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione **da 0,30 a 0,40 euro al mq** (euro 0,30 al mq quota fissa stato – viene versata al comune unitamente alla tariffa ed è recuperata dallo stato attraverso la riduzione del fondo di solidarietà

spettante al comune – l'eventuale incremento fino ad euro 0,10 al mq quota di competenza diretta comunale)

- **per l'anno 2013** possibilità di utilizzare, per le **rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per tarsu ad eccezione dell'ultima rata** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della tarsu o della tia 1 o della tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi
- **per l'anno 2013 i pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;**

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

4) DAL 1 GENNAIO 2013 SONO SOPPRESSI :

- **TAR SU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- **TIA1** (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
- **TIA2** (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152)
- **(5%) ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- **(5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall'articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L'addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi. Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti era stato, da ultimo, ribadito dall'articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.

n.b. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi "ecotassa", istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, con il fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, è versato dal gestore del servizio di smaltimento ed è pertanto compreso all'interno della tariffa, come derivante da piano finanziario - Riferimenti normativi : Art.3, commi dal 24 a 41, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive integrazioni e modificazioni

5) COME SI CALCOLA LA TARES

La TARES si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni, senza applicazione diretta dell'iva al contribuente.

- **La parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile

- Tributo

ESEMPI CALCOLATI CON UNA TARIFFA FITTIZIA.

Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti:

$(284 \text{ mq} \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ € } 1,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) + (\text{nucleo familiare di 4 componenti} \times \text{"tariffa variabile"} \text{ pari a € } 100/\text{nucleo familiare} \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

- **Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq**
 $(284 \text{ mq} \times \text{"maggiorazione standard"} \text{ € } 0,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota stato}$

- **Maggiorazione tariffa opzionale (SOLO DAL 2014 sulla base delle scelte comunali) fino ad un massimo di €0,10/mq, in aggiunta alla maggiorazione standard**
 $(284 \text{ mq} \times \text{"incremento maggiorazione"} \text{ € } 0,10/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota comune}$

All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :

- **(4,7 %) per TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

- Tributo

Es: negozio (cat. 13/30) di mq. 120:

$(120 \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ della categoria } 13 \times \text{giorni} / 365) + (120 \times \text{"tariffa variabile unitaria"} \text{ categoria } 13 \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

- **Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq**

$(120 \text{ mq} \times \text{“maggiorazione standard”} \text{ € } 0,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota stato}$

- **Maggiorazione tariffa opzionale (SOLO DAL 2014 sulla base delle scelte comunali) fino ad un massimo di €0,10/mq, in aggiunta alla maggiorazione standard**

$(120 \text{ mq} \times \text{“incremento maggiorazione”} \text{ € } 0,10/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota comune}$

All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :

- **(4,7 %) per TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

6) SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati**. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).

7) PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, parcheggi, ecc....;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

8) TERMINI e MODALITA' DI VERSAMENTO

- TERMINI

I contribuenti effettuano il pagamento in 4 (quattro) rate scadenti nei mesi di MAGGIO – LUGLIO – SETTEMBRE - NOVEMBRE, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione.

Le date di scadenza delle rate di versamento per l'anno 2013 sono :

- 1^ RATA "acconto", scadenza LUGLIO 2013

1/3 dell'importo relativo all'80% di quanto dovuto per l'intero anno applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 2^ RATA "acconto", scadenza SETTEMBRE 2013

1/3 dell'importo relativo all'80% di quanto dovuto per l'intero anno applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 3^ RATA "acconto", scadenza NOVEMBRE 2013

1/3 dell'importo relativo all'80% di quanto dovuto per l'intero anno applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 4^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza DICEMBRE 2013

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

MODALITÀ DI VERSAMENTO A REGIME

Invio da parte del Comune

Opzione 1)

MODELLO F/24 - AGENZIA ENTRATE - RISOLUZIONE N. 37/E del 27 maggio 2013 - CODICI TRIBUTI PER VERSAMENTO

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO	CODICE TRIBUTI F24
Tares - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.	3944
Maggiorazione - art. 14, c. 13, dl n. 201/2011 e succ. modif.	3955

Opzione 2)

Modello di Bollettino C/C Postale codice "TD 896" o "TD 451" intestato a "PAGAMENTO TARES" c/c NUMERO 1011136627, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale.

LE MODALITA' DI VERSAMENTO SOPRA RIPORTATE (OPZIONI 1 E 2) SONO DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE PER IL VERSAMENTO DELL'ULTIMA RATA 2013, INSIEME ALLA QUALE DEVE ESSERE VERSATA LA MAGGIORAZIONE DI 0,30 EURO AL MQ.

Sarà comunque il Comune ad effettuare il calcolo del tributo e della maggiorazione, ed a predisporre ed inviare il Bollettino di C/C Postale oppure modello F/24

MODALITÀ DI VERSAMENTO PER IL SOLO ANNO 2013

Per l'anno 2013, con riferimento alle rate in acconto, il Comune tramite EQUITALIA invierà ai contribuenti i modelli di pagamento.

Per l'anno 2013 entro il mese di Dicembre i contribuenti riceveranno il conguaglio insieme ad una nota informativa, con allegati i modelli di pagamento sopra indicati, precompilati e già predisposti per il pagamento del tributo e della maggiorazione standard pari ad euro 0,30 al metro quadrato (maggiorazione versata direttamente, con il suo codice, allo stato)

9) Dichiarazione TARES

Sono valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARES **entro l'ultimo giorno del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo così come stabilito da regolamento tares comunale)**

Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito ossia entro l'ultimo giorno del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo

**IL MODELLO DI DICHIARAZIONE TARES E' SCARICABILE DA
LINK: www.comune.sansepolcro.ar.it**

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :

- Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi "TARES"
- Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (per quanto compatibile)
- Alla Deliberazione di determinazione delle tariffe "TARES"
- All'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i.
- Alle eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio stabilite con appositi atti amministrativi comunali

da consultare on-line

www.comune.sansepolcro.ar.it

oppure da richiedere ai seguenti recapiti :

Ufficio TRIBUTI Tel. : 0575 732237 – 0575 732247 Fax: 0575 732411

Sito web : www.comune.sansepolcro.ar.it

E-mail: alberti.giuseppina@comune.sansepolcro.ar.it

giorni.nadia@comune.sansepolcro.ar.it

*ORARIO: lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.30;
martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,30;
MERCOLEDI' E SABATO CHIUSO*